

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA TOPONOMASTICA, LO STRADARIO, LA NUMERAZIONE CIVICA E LE TARGHE COMMEMORATIVE

del 3 settembre 2014

Il Municipio di Bissone

richiamati la Legge federale sulla geoinformazione (LGI), l'Ordinanza sui nomi geografici (ONGeo), la Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LarRa) e la relativa Ordinanza di applicazione (OarRa), l'Ordinanza sul registro federale degli edifici e delle abitazioni, il Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti e la banca dati movimento della popolazione, la Legge cantonale sulla misurazione ufficiale, nonché gli artt. 106, 107, 179 e 192 LOC, gli artt. 25 e 44 RALOC, e tenuto conto della Raccomandazione "Indirizzi degli edifici e ortografia dei nomi delle strade", emanata dalla Direzione federale delle misurazioni catastali - Ufficio federale di topografia;

ordina:

CAPITOLO I Disposizioni introduttive

Art. 1 Scopo e campo di applicazione

La presente Ordinanza definisce i principi generali concernenti la toponomastica, lo stradario, la numerazione civica e le targhe commemorative del territorio giurisdizionale del Comune di Bissone.

Art. 2 Principio

1. Tutte le aree di circolazione in località e altri insediamenti abitati devono essere denominate.
2. La posa della placchetta con il numero civico è obbligatoria per tutti gli edifici identificati da costruzioni durature e ben ancorate al terreno, adibiti ad abitazione oppure ad attività commerciali, artigianali, terziarie, ad esercizi pubblici, istituti scolastici ed educativi, di culto, nonché a strutture per lo svago e il tempo libero.
3. Per le aree private prive di denominazione, la numerazione civica della strada privata chiusa al pubblico e non denominata, fa riferimento all'area di circolazione più vicina.

Art. 3 Definizioni

1. Lo stradario è l'archivio contenente l'elenco delle aree di circolazione del Comune e le necessarie indicazioni topografiche.
2. Per aree di circolazione, di qualsiasi forma e misura (borghetto, capo, contrada, corso, corte, crocchio, giardino, gradinata, monte, parco, passeggiata, piano, piazza, piazzale, piazzetta, portico, riva, sagrato, salita, scala, scalinata, sentiero, strada, strettoia, via, viale, vicolo, villaggio, viottolo, zona, ecc.), s'intende sia le aree di proprietà pubblica destinate alla circolazione veicolare, pedonale o ciclabile, sia le aree di proprietà privata soggette al pubblico transito.

Art. 4 Competenza

1. Ogni decisione inerente lo stradario, la numerazione civica e la posa di targhe commemorative, nonché la facoltà di intitolare un'area di circolazione con il nome di un personaggio o di un luogo geografico, come pure la facoltà di riformare, aggiornare e modificare la nomenclatura delle aree di circolazione è di esclusiva competenza del Municipio.
2. Tenuto conto che la tematica tocca la cittadinanza nei suoi usi, costumi e tradizioni, al Municipio è data facoltà di coinvolgere nelle decisioni attinenti lo stradario anche il Legislativo comunale.

Art. 5
Condizioni

1. La revisione totale o parziale dello stradario, l'aggiornamento e ogni modifica della sua nomenclatura, deve rispondere a un principio di coerenza, equità e di proporzionalità, applicando gli stessi criteri su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Bissone.
2. Nella scelta delle personalità cui dedicare un'area di circolazione, devono essere rappresentate le componenti politiche e ideali, storicamente e culturalmente più importanti della comunità locale. Nel limite del possibile, va garantita una ripartizione ragionevole ed equilibrata fra le varie categorie, di professioni e di mestieri, nonché fra uomini e donne.

Art. 6
Richieste e proposte di modifica

1. Richieste e/o proposte di modifica dello stradario da parte di singoli cittadini o di gruppi, sono da presentare per iscritto al Municipio.
2. Ogni richiesta e/o proposta deve fondarsi su una solida argomentazione, suffragata da chiare motivazioni di ordine storico, che sia significativa sul piano culturale. Essa deve inoltre avere un legame diretto e sensibile con la realtà locale toccata e non comportare modifiche di nomi di lunga tradizione e particolarmente sentite nel tessuto socio-culturale della realtà locale.
3. Devono essere evitate denominazioni atte a creare confusione con quelle già presenti nello stradario.
4. La procedura ed i principi qui enunciati si applicano pure alle richieste e/o proposte relative alla posa in area di pubblica circolazione di targhe commemorative a ricordo della casa natale di illustri cittadini o della sede in cui si svolsero avvenimenti memorabili.

Art. 7
Pubblicazione e informazione

1. Le decisioni del Municipio in materia di stradario sono pubblicate agli albi comunali per un periodo di 30 giorni.
2. Le stesse sono pure comunicate in tempo utile ai proprietari, alle amministrazioni e agli inquilini toccati, siano essi persone fisiche o giuridiche.

CAPITOLO II
Nuove denominazioni**Art. 8**
Personalità

1. Nessuna area di circolazione può essere denominata a persone che non siano morte da almeno dieci anni, ciò per evitare scelte dettate da visioni settoriali o dalla spinta emotiva che segue la scomparsa.
2. Le personalità, indipendentemente dalla loro nazionalità, devono avere un legame diretto con la realtà locale (politica, sociale, economica, culturale, religiosa, filantropica e umanitaria), oppure un legame significativo in relazione all'italianità e al carattere elvetico del nostro Paese.
3. È auspicabile prendere in considerazione sia personalità contemporanee, sia personalità vissute in epoche più remote e meritevoli di attenzione, allo scopo di evitarne l'oblio.

Art. 9
Toponimi e nomi geografici

In linea di principio, i toponimi (nomi di luogo), quale espressione di attività umane, usi e costumi di carattere storico, sociale, economico e religioso radicati nel territorio locale, non possono essere cancellati, come pure i nomi geografici (monti, città) emblematici del paesaggio locale, dell'appartenenza allo Stato confederale svizzero e della comunanza, per lingua e cultura, con le regioni italiane limitrofe.

CAPITOLO III
Stradario**Art. 10**
Organizzazione e gestione

1. Lo stradario è aggiornato sulla base dei rilievi topografici e delle informazioni derivanti dagli elaborati delle pratiche edilizie e degli aggiornamenti alla cartografia di modifiche intervenute nel territorio comunale ed alle decisioni municipali in materia.

2. Lo stradario è aggiornato mediante apposito schedario elettronico, nel quale devono essere elencate, in ordine alfabetico per tutto il Comune e in modo congruente, completo e ortograficamente corretto, le denominazioni delle aree di circolazione.

CAPITOLO IV

Targhe stradali

Art. 11 **Principi**

1. Per le targhe stradali valgono i seguenti principi:
 - a) nome e cognome della personalità devono essere scritti per intero;
 - b) sotto al nome devono figurare, separati da un trattino, gli anni di nascita e di morte e pure la qualifica del personaggio (scrittore, statista, poeta, ecc.);
 - c) se attestata da lunga tradizione, è lasciata facoltà di aggiungere anche la denominazione più antica.
2. Le targhe stradali devono essere apposte possibilmente ai due estremi dell'area di circolazione (salvo per le strade a fondo cieco) e ad ogni incrocio con altra area di circolazione.
3. La tipologia dei materiali, le dimensioni e le scritte delle targhe stradali di nuova produzione sono definite dal Municipio.

Art. 12 **Procedura**

La posa di una targa a nuova denominazione può aver luogo soltanto dal momento in cui le singole informazioni amministrative e le relative banche-dati automatizzate presso l'Ufficio Controllo Abitanti sono aggiornate.

CAPITOLO V

Numerazione civica

Art. 13 **Fornitura, posa e tipologia della placchetta**

1. La placchetta con il numero civico è fornita dal Municipio al proprietario o all'amministrazione interessata con l'obbligo di posarla rispettando le prescrizioni indicate.
2. La tipologia dei materiali, le dimensioni e le scritte delle placchette di nuova produzione sono definite dal Municipio.

Art. 14 **Costi**

1. Per le nuove costruzioni il Municipio emette a carico di ogni proprietario dell'immobile la fattura del costo della placchetta.
I costi relativi all'affissione delle placchette sono pure posti a carico del proprietario o dell'amministrazione che ne fa richiesta.
2. Per i progetti di revisione e di aggiornamento dello stradario e, segnatamente per gli edifici esistenti che ne sono ancora sprovvisti, il costo della placchetta, nonché le spese dei lavori di affissione eseguiti dal Comune, sono a carico del Municipio.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali

Art. 15 **Infrazioni**

1. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è punito con la multa fino a CHF 10'000.00.
2. La procedura di contravvenzione è regolata dagli artt. 145 e seguenti della LOC.

Art. 16 **Norma finale**

1. La toponomastica, lo stradario, la numerazione civica e le targhe commemorative attualmente presenti rimangono valide e non saranno oggetto di cambiamenti.
2. La presente Ordinanza abroga e sostituisce le precedenti disposizioni municipali ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 17 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 18
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 ottobre 2014 al 13 novembre 2014.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Sergio De Toni

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 674/2014.